Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 13 maggio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1805.

Rimborso dei diritti doganali indebitamente riscossi su merci fornite all'Italia dall'U.N.R.R.A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato il rimborso a favore della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., senza l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 29 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dagli articoli 95 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte, delle somme indebitamente riscosse per diritti doganali sulle merci fornite dall'U.N.R.R.A. in esecuzione degli Accordi stipulati con il Governo italiano l'8 marzo 1945 ed il 19 gennaio 1946, ed approvati, rispettivamente, con i decreti legislativi luogotenenziali 19 marzo 1945, n. 79 e 8 febbraio 1946, n. 21.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo precedente sono determinate dal Ministero delle finanze, osservate le seguenti condizioni e cautele:

1) presentazione delle bollette doganali d'importazione (figlie) alle quali si riferisce il rimborso;

2) dichiarazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A attestante che le bollette esibite, ancorchè emesse a nome di altri enti o persone, sono relative alla importazione di merci fornite all'Italia dall'U.N.R.R.A. in esecuzione degli Accordi menzionati nell'art. 1;

3) accertamento, da parte delle dogane, della concordanza delle bollette presentate con le rispettive matrici e della inesistenza di precedenti domande di rimborso.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-48.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 416.

Concessione di un contributo straordinario alla « Fiera internazionale dei campioni » di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concesso a favore della « Fiera internazionale dei campioni » di Padova, un contributo straordinario di L. 10.000.000.

Art. 2.

La spesa farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1947-48.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 417.

Aumento di contributi alla Stazione zoologica di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

L'annuo canone corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la Stazione zoologica di Napoli, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1947-48, per ciascun tavolo, da L. 4000 a L. 50.000.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione, a favore della Stazione zoologica di Napoli, di un contributo straordinario di L. 5.000.000, per il corrente esercizio finanziario 1947-48.
E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 418.

Elevazione del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori riassunti o assunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 debbono essere mantenuti in servizio almeno per trenta mesi dalla riassunzione o assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

Per la durata di detto periodo di trenta mesi, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno 23 febbraio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 419.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica, per l'esercizio 1947-48, di un contributo straordinario di L. 4.000.000.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 1948, n. 420.

Istituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1.

Sono istituite le Avvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta.

Art. 2.

Nel ruolo degli avvocati dello Stato sono aggiunti tre posti nel grado di avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 421.

Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, già di pertinenza dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute allo Stato.

Art. 2.

I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.).

Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.

Gli enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati.

Art. 3.

Il personale che, alla data del presente decreto, trovasi in servizio presso i collegi indicati negli articoli precedenti, passa alle dipendenze degli enti ai quali i collegi stessi sono stati rispettivamente assegnati, secondo le norme da determinarsi nei regolamenti organici degli enti medesimi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 422.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, un contributo straordinario di L. 2.400.000 in aggiunta a quello ordinario di L. 100.000 previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1939, n. 397.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 423.

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.;

d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il ricupero delle somme relative alle tasse di cui all'articolo precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 424.

Concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso al Comitato nazionale pro vittime politiche un ulteriore contributo straordinario di lire trenta milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 425.

Concessione al comune di Firenze di un contributo straordinario di L. 20.000.000 da iscrivere nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Per le manifestazioni del « Maggio musicale fiorentino », e per le altre tipiche manifestazioni con fini d'arte e di turismo, che avranno luogo nella iniziata primavera, è concesso al comune di Firenze un contributo straordinario a carico dello Stato di L. 20.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

L'onere può ritenersi compensato dai maggiori gettiti dei tributi statali che si realizzeranno in conseguenza delle importanti manifestazioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948, n. 426.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo scientifico comunale parificato di Acireale (Catania).

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo scientifico comunale parificato di Acireale (Catania), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1948, n. 427.

Erezione in ente morale della « Fondazione Dott. Mario Zironi », istituita presso l'Università di Parma.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Dott. Mario Zironi », istituita presso l'Università di Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1948, n. 428.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie del Sacro Costato, con casa generalizia in Potenza.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie del Sacro Costato, con casa generalizia in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1948, n. 429.

Erezione in ente morale della « Fondazione Ugo Roberto della mutua magistrale genovese », istituita presso l'Università di Genova.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Ugo Roberto della mutua magistrale genovese », istituita presso l'Università di Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1948, n. 430.

Erezione in ente morale della Federazione italiana Volontari della Libertà.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, la Federazione italiana Volontari della Libertà viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;

Vista la domanda, con la quale il sig. ing. Diego Boscarelli fu Luigi chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi, per motivi politici;

Visti i rapporti della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, del Comitato direttivo degli

agenti di cambio, e della Deputazione della Borsa valori di Milano;

Riconosciuto che la causa determinante le dimissioni dalla carica di agente di cambio, presentate nel febbraio 1932, dall'ing. Diego Boscarelli è stata l'atteggiamento politico tenuto, in quell'epoca, dall'interessato;

Ritenuto che attualmente esistono posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa predetta;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. ing. Diego Boscarelli fu Luigi è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. ing. Diego Boscarelli abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 40. — GRIMALDI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1948.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari per la provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Pesaro è determinato come segue:

Vitto:

dal 1° gennaio 1946 al 31 maggio 1946: per un pasto giornaliero L. 750 al mese; per due pasti giornalieri L. 1500 al mese;

dal 1° giugno 1946 in poi: per un pasto giornaliero L. 900 al mese; per due pasti giornalieri L. 1800 al mese.

Alloggio:

dal 1° gennaio 1946 in poi L. 300 mensili.

Generi in natura:

grano L. 900 il quintale; granone L. 650 il quintale; uva L. 1800 il quintale; legna L. 240 il quintale; vino L. 70 il litro; uova L. 16 l'una; formaggio L. 450 il kg.;

dal 1° giugno 1946 in poi:

grano L. 2250 il quintale; granone L. 1750 il quintale; uva L. 2500 il quintale; legna L. 250 il quintale; vino L. 70 il litro; uova L. 18 l'una; formaggio L. 650 il kg.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1948.

Chiusura delle operazioni dell'ammasso dell'olio di oliva per la campagna 1947-48.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216, che disciplina l'ammasso dell'olio di oliva per l'annata agraria 1947-48;

Decreta:

Articolo unico.

Le operazioni di ammasso dell'olio di oliva per la campagna 1947-48 si intendono chiuse alla data del 15 aprile 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1948

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore, con sede in Valanidi Inferiore, frazione del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 27 marzo 1932, la Cassa rurale di prestiti e risparmio « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore, avente sede in Valanidi Inferiore, frazione del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 marzo 1937, col quale il rag. Alberto Giordano venne nominato liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il rag. Giordano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Gentile è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore, con sede in Valanidi Inferiore, frazione del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), in sostituzione del rag. Alberto Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria nominati con i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 22 febbraio 1946, 10 settembre 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Arturo Vignoli, il dott. Gabriele Longobardi, il dott. Luigi Casabona, il signor Cesare Massini, il rag. Guido Catalani, il sig. Tullio Rinalduzzi e il signor Silvio Benvenuto, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria:

1) Federazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento;

2) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità;

3) Federazione nazionale dei lavoratori dell'alimentazione;

4) Federazione nazionale dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche;

5) Federazione nazionale dei lavoratori della carta e della stampa;

6) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria chimica;

7) Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;

8) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria estrattiva;

9) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche;

10) Federazione nazionale dei lavoratori della pesca;

11) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria tessile;

12) Federazione nazionale dei lavoratori del vetro e della ceramica;

13) Federazione nazionale degli addetti alle comunicazioni elettriche;

14) Federazione nazionale degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori;

15) Federazione nazionale degli autisti;

16) Federazione nazionale dei lavoratori dei porti;

17) Federazione nazionale degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;

18) Federazione nazionale della gente del mare;

19) Federazione nazionale della gente dell'aria;

20) Federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione nominati con i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 22 febbraio 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Otto Attanasio Cinque, il dott. Marco Gualerzi, il rag. Brunone Ranzi, il rag. Virgilio Bonchio, il sig. Roberto Cuzzaniti, il sig. Donato Bellinci e il sig. Nello Polani, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti Federazioni nazionali disciolte già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione:

1) Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti da istituti di credito di diritto pubblico e da banche di interesse nazionale;

2) Federazione nazionale dei funzionari delle aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi di esazione;

3) Federazione nazionale dei lavoratori delle aziende di credito;

4) Federazione nazionale dei lavoratori delle aziende di assicurazione;

5) Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo;

6) Federazione nazionale dei dipendenti da Casse di risparmio ed enti assimilati.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2088)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1948.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Anonima vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima vita », con sede in Milano:

1) Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 5° anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile se l'assicurato stesso è in vita allo scadere del 15° anno di assicurazione;

2) Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 5 % dal 5° anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile se l'assicurato stesso è in vita allo scadere del 25° anno di assicurazione.

Roma, addì 20 aprile 1948

(1908) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

Modificazioni al decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946 e 3 novembre 1947 concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Decreta:

E' modificata come segue l'ultima parte del decreto Ministeriale 3 novembre 1947 che aggiunge un comma all'art. 4 del precedente decreto Ministeriale 6 giugno 1946 concernente l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti:

« La durata delle funzioni commissariali di regola è fissata per tre mesi, ma può essere prorogata per altri sei mesi ».

Roma, addì 21 aprile 1948

(1909) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità e modelli ornamentali e dei marchi d'impresa che figureranno nella « Mostra del Tempio », in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 12 aprile 1948, con la quale il presidente del Comitato esecutivo della Fiera Campionaria Internazionale di Padova chiede la protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra del Tempio », che si terrà a Padova dal 5 giugno al 4 luglio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra del Tempio », che si terrà a Padova dal 5 giugno al 4 luglio 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 100 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 maggio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(2117)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 15 febbraio 1948.

Composizione dei Collegi sindacali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 15 marzo 1945, relativo all'organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 477;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la opportunità di integrare la norma di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945 sulla composizione dei Collegi sindacali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

I Collegi sindacali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione sono composti da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario delle locali Ragionerie d'Intendenza di finanza, con effetto dal 1° marzo 1948.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 febbraio 1948

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Registro Alimentazione n. 1, foglio n. 138. — GIORDANO

(2037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1951) Serie *A*-5, n. 116 del capitale nominale di L. 17.000 intestato a Gastaldi Pietro, Bruno e Mario fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre Castaldo Filomena fu Pasquale vedova Gastaldi domiciliata a Napoli, con il pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2124)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Dispone:

1. Il dott. Alfonso De Cesare è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice, con sede in Arienzo San Felice (Caserta) ed il sig. Mario Anzevino è confermato vice presidente dell'azienda stessa.

2. Il rag. Giuseppe Bazzanti è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo).

3. I signori cav. dott. Achille Marotta e Domizio Pigna sono confermati nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di vice presidente del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento).

4. I signori Oreste Susat e Giovanni Manfrini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, con sede in Rovereto (Trento).

5. Il geometra Ottorino Casanova è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), ed il sig. Giuseppe Cardinali è confermato vice presidente dell'azienda stessa.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1984)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, presso l'Accademia aeronautica, per l'anno accademico 1948-49.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, che concede la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente i provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, riguardante le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 624, che dà la facoltà al Ministro per la difesa Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro, di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere all'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1948-49).

I concorrenti saranno sottoposti:

a) a una visita psicofisiologica presso un istituto medico-legale dell'aeronautica militare;

b) a una prova scritta d'italiano con discussione dell'elaborato;

c) a una prova orale di matematica;

d) a una prova orale di lingue estere (facoltativa).

Requisiti e condizioni per l'ammissione.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 21° alla data del 31 ottobre 1948;

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

c) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'aeronautica militare;

d) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa Aeronautica;

e) non siano stati mai espulsi da istituti di educazione dello Stato; ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

f) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

g) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione al concorso dei giovani di leva, o attualmente alle armi, che si trovino nelle condizioni richieste dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla osta del competente distretto o capitaneria di porto o forza armata di appartenenza. Il militare che entra in Accademia rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Domanda provvisoria.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta su carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela, e indirizzata al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) dev'essere conforme all'allegato n. 1.

I concorrenti inoltreranno, a mezzo raccomandata, la domanda provvisoria direttamente al Comando Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'Accademia improrogabilmente entro il 30 giugno 1948

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Domanda definitiva e relativa documentazione.

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32, conforme all'allegato n. 2, e firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

d) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

e) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto;

in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) attestato sanitario su carta da bollo da L. 24, vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, l'epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai, nel giovane, crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere;

g) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'esercito (vedi allegato n. 3);

h) due fotografie recenti (senza cartoncino) formato 4 x 6, mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, con scritto in basso, in calligrafia chiara, nome, cognome e paternità del concorrente;

i) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2. Il diploma può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi, sul quale dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato con il relativo diploma originale, entro un mese dall'ammissione in Accademia. Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

l) eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti, mediante certicati rilasciati dagli istituti di provenienza dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso di titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo;

m) dichiarazione del padre o della madre o del tutore (allegato n. 4), di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando dell'Accademia aeronautica, tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto (vedi art. 15). I tutori a tali effetti dovranno produrre un certificato della competente autorità giudiziaria, comprovante la loro qualità;

n) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare aggiornato per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure, certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva.

I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nell'esercito, o nella marina, dovranno inoltre presentare un nulla osta da richiedere al competente distretto o capitaneria di porto o alla forza armata di appartenenza;

o) eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte ed estensioni.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presente notificazione.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva, completa dei documenti elencati nel presente articolo, dovrà essere consegnata personalmente dall'interessato all'atto della presentazione in Accademia, unitamente all'attestato di idoneità psicofisica di cui all'ultimo capoverso del successivo art. 7.

Visita psicofisiologica e convocazione per gli esami.

Art. 7.

A cura del Comando dell'Accademia, gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria nel termine stabilito, saranno invitati, presumibilmente entro la seconda metà del mese di agosto, a presentarsi al più vicino Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Nel contempo sarà loro comunicata la data sotto la quale, se risultati idonei alla visita, si dovranno presentare in Accademia per sostenervi le prove di esame.

I concorrenti si presenteranno alla visita muniti di documento di identità con fotografia recente.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso ricorso.

L'Istituto medico-legale rilascerà ai candidati risultati idonei alla visita apposito attestato che il concorrente dovrà produrre all'atto della presentazione in Accademia unitamente alla domanda definitiva e ai documenti di cui all'articolo 6.

Viaggio dei concorrenti.

Art. 8.

I concorrenti muniti della lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'Istituto medico-legale.

Per il viaggio dalla località di residenza all'Accademia, i concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare analogo scontrino (solo andata).

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere.

Art. 10.

Riepilogando, il concorrente deve:

a) far pervenire al Comando dell'Accademia aeronautica, Nisida (Napoli), a mezzo raccomandata, entro il 30 giugno 1948, la domanda provvisoria redatta in conformità dell'allegato n. 1;

b) procurarsi in tempo i documenti necessari da accludere alla domanda definitiva;

c) presentarsi per la visita psicofisiologica, entro i termini che gli verranno notificati, all'Istituto medico-legale indicato dal Comando dell'Accademia, ritirando in tempo lo scontrino di viaggio (andata e ritorno) di cui all'art. 8;

d) presentarsi, se risultato idoneo alla visita psicofisiologica, al Comando dell'Accademia, Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio (solo andata) di cui all'art. 8 e portando seco:

la domanda definitiva con annessa documentazione (ivi incluso l'attestato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Istituto medico-legale);

il documento di identità;

gli effetti personali di cui all'allegato n. 5.

Svolgimento degli esami e tirocinio preliminare.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo presumibilmente nell'ultima decade di agosto e consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi descritti nell'allegato *A*).

I concorrenti si presenteranno agli esami provvisti del vestiario di cui all'allegato n. 5.

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno di alloggio e di vitto gratuiti.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame e tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448; 29 marzo 1943, n. 388; 5 luglio 1934, n. 1176, riflettenti, rispettivamente, le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi d'istruzione superiori o universitari;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi cinquanta candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare un tirocinio preliminare della durata di circa due mesi durante i quali saranno effettuate esercitazioni di pilotaggio ed istruzioni teorico-pratiche, intese ad accertare le attitudini militari e professionali dell'allievo.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi cinquanta classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori e qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Esclusione dal concorso.

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso:

a) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria entro il termine stabilito dalla presente notificazione;

b) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica entro i termini che verranno loro notificati;

c) i concorrenti che non si presenteranno agli esami nei termini che verranno loro notificati o che, all'atto della presentazione agli esami, non produrranno la domanda definitiva con annessa documentazione;

d) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa Aeronautica, si riserva inoltre, piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

In particolare, agli effetti della ulteriore permanenza nell'Istituto, sarà data la massima importanza al giudizio che il Comando dell'Accademia formulerà nei riguardi degli allievi, al termine del tirocinio preliminare.

Contributi a carico degli allievi.

Art. 15.

Prima della loro ammissione in Accademia, i candidati o le loro famiglie o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione dell'Istituto i seguenti contributi

a) durante il primo anno: L. 14.000 per le spese di primo corredo che verrà provveduto a cura dell'Accademia ed il cui importo sarà pagato in due rate uguali; una all'atto della ammissione, l'altra entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico;

b) durante il terzo anno: L. 22.000 a titolo di retta, da pagarsi in tre rate che verranno trattenute sugli assegni mensili spettanti agli allievi, dall'inizio del terzo anno, nella loro qualità di aspiranti;

c) annualmente: L. 8000 per spese generali da corrispondere in tre rate mensili;

d) spese straordinarie effettuate per loro conto.

Art. 16.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio, potranno essere concesse agli allievi dell'Accademia le facilitazioni economiche sotto specificate:

a) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo agli allievi del primo anno del corso regolare che siano: orfani di guerra, orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo dell'aeronautica, dell'esercito, della marina, della Guardia di finanza e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

b) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare:

1) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma *a*);

2) figli di impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 1), lettera *a*);

3) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti su indicati si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 2), lettera *a*);

c) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma *a*);

d) dispensa dal pagamento di mezza retta per benemerenze personali, agli allievi del terzo anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione di quello per benemerenze personali dell'allievo che verrà conferito d'ufficio), i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando dell'Accademia aeronautica entro trenta giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della difesa Aeronautica, Direzione generale personale militare e scuole. Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la richiesta concessione.

Svolgimento del corso regolare.

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso (ivi incluso il tirocinio preliminare) gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari della Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del terzo corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle università - Facoltà d'ingegneria.

Dimissioni degli allievi dall'Accademia.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità, per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale e in tutti i casi per i quali la permanenza dell'allievo nell'Istituto sia ritenuta comunque inopportuna. Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo, vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di anni sei contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo; a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948
Registro Aeronautica n. 11, *foglio n.* 235. — RAPISARDA

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana e discussione dell'elaborato.

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana unico per tutti i concorrenti.

Verrà assegnato un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche la sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

La prova scritta sarà integrata da una breve discussione dell'elaborato inteso a fornire alla Commissione di esami maggiori elementi di giudizio sulla cultura del candidato.

Esame orale di matematica.

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra di geometria e di trigonometria.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato.

1 *a*) Potenza ad esponente negativo Equazione e sistemi di 1° grado Numeri reali assoluti e relativi Calcolo dei radicali Potenze ad esponente frazionario;

b) Grandezze proporzionali Teorema di Talete Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti assegnati Poligoni simili;

c) Definizione e variazione delle funzioni circolari: seno, coseno, tangente e cotangente espressione degli archi aventi una data funzione circolare;

2 *a*) Divisione di un polinomio per un binomio Regola di Ruffini Equazione di secondo grado Discussioni della formula risolutiva delle equazioni di secondo grado Regola di Cartesio Somma e prodotto delle radici;

b) Costruzione del medio proporzionale fra due segmenti dati Divisione di un segmento in media ed estrema ragione;

c) Calcolo delle funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60° Relazioni tra le funzioni circolari di un medesimo arco Periodicità delle funzioni circolari;

3 *a*) Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni fratte ed irrazionali riducibili ad equazione di secondo grado;

b) Misura dei segmenti, degli angoli e dei poligoni Misura della circonferenza, del cerchio e delle loro parti Posizioni reciproche di una retta e di un piano, di due rette e di due piani;

c) Riduzione degli archi al primo quadrante Formule di addizione degli archi Formule per la duplicazione degli archi.

4 *a*) Equazioni biquadriche Sistemi di secondo grado;

b) Rette e piani perpendicolari Diedri e loro sezioni normali Piani perpendicolari;

c) Formule per la bisezione degli archi Trasformazione di alcune somme o differenze di funzioni circolari in prodotti Risoluzione di semplici equazioni e sistemi con funzioni circolari Uso delle tavole trigonometriche;

5 *a*) Risoluzione di particolari sistemi, di grado superiore al secondo Risoluzione di semplici problemi geometrici con l'ausilio dell'algebra Progressioni aritmetiche e formule relative;

b) Angoloidi e poliedri - Cilindro, cono, sfera e loro parti;

c) Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un triangolo qualunque Risoluzione dei triangoli.

6 *a*) Cenno sulle potenze ad esponente reale Equazioni esponenziali Logaritmi e loro proprietà fondamentali - Logaritmi decimali Uso delle tavole;

b) Figure simili nello spazio Calcolo delle aeree della superficie e dei volumi di solidi più comuni;

c) Area di un triangolo in funzione dei tre lati, o di due lati e l'angolo compreso, o di un lato e due angoli Raggi dei cerchi circoscritti inscritti ed ex iscritti in un triangolo.

Durata massima dell'esame 40 minuti.

Esame facoltativo di lingue estere.

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in modo da parlarla e da scriverla correttamente.

Durata massima dell'esame 20 minuti.

ALLEGATO N. 1.

Al Comando dell'Accademia aeronautica
NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . . di (fu) domiciliato a (2) . . . chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . di (4) nato a il . . sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1948-49.

All'uopo fa presente che l'aspirante risiede in . . . . . via n. . .; che è (5) . . e che conosce la lingua (6) . . . .

. . . li 194

(Firma leggibile del genitore o tutore) . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) In possesso del diploma di maturità classica (o scientifica) conseguiti in data . . . ovvero che è candidato per la sessione estiva del corrente anno scolastico presso il Liceo . . . di . . .
(6) Una o più lingue moderne per le quali il concorrente desidera sostenere l'esame orale facoltativo.

ALLEGATO N. 2.

Al Comando dell'Accademia aeronautica
NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . .
di (fu) domiciliato a (2) . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . .
di (4) nato a . il . .
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1948-49.

Unisce i seguenti documenti: (5)

1° .
2°

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di . Ufficio di leva di . o Capitaneria del porto di . .

Il sottoscritto essendo (6) . . informa che a suo tempo domanderà la facilitazione economica prevista secondo il disposto dell'art. 16 della notificazione di concorso e dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che è in essa stabilito.

li . . . . . 194 . .

(Firma leggibile) . . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare tutti i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione.
(6) Grado, qualità o titoli, che danno diritto a domandare le facilitazioni economiche.

ALLEGATO N. 3.

COMUNE DI . . . . .

Atto di assenso

(per l'arruolamento volontario di un minorenne)

L'anno . . e questo di . .
del mese di . è comparso avanti di me Sindaco del Comune suddetto il sig. (1)
. .
del minorenne (2) . . . . . .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . li . . . . 194 .

Il dichiarante *Il sindaco*

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando inoltre se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4.

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 15 della notificazione.

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto .
domiciliato a . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso per l'ammissione alla 1a classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1948-49, a pagare per il giovane (1)
. .

a) la somma di lire 14.000 per spesa di primo corredo, di cui la metà all'atto dell'ammissione, l'altra metà entro tre mesi dall'inizio del primo anno accademico;

b) la somma di lire 8000 per spese generali da pagare annualmente in tre rate trimestrali anticipate;

c) le altre spese straordinarie che mi saranno indicate, a fine di ogni trimestre con appositi estratti conti, uniformandomi per il pagamento alle prescrizioni stabilite dal Comando dell'Accademia aeronautica; mi obbligo, infine, di eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede della Accademia aeronautica.

(2) . . . . ., li . . . . 194. .

(Firma leggibile) . . . .

(1) Nome, cognome del giovane e grado di parentela col sottoscrittore di questo atto.
(2) Data e luogo.

N. B. — Per quei giovani che conseguiranno l'ammissione alla Accademia tale dichiarazione sarà restituita alle rispettive famiglie od al candidato maggiorenne perchè sia autenticata dal notaio, registrata all'Ufficio « atti privati » e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quando fuori del Collegio notarile, e quindi rinviata all'Accademia entro il termine perentorio di dieci giorni.

Nel caso di nomina del tutore finanziatore l'atto dovrà essere firmato anche da questi, con indicazione del suo domicilio.

ALLEGATO N. 5.

Elenco degli effetti personali di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia.

Scarpe in buone condizioni, paia n. 1;
Calze di filo o di cotone, paia n. 3;
Mutande di filo o di cotone, paia n. 3;
Fazzoletti di filo o di cotone, n. 6;
Maglie invernali, n. 2;
Asciugamani, n. 2;
Pijama, n. 2;
Necessario per toilette, n. 1.

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopra elencati, i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente, in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti e disguidi.

(2064)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.